



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Assunto il 07/11/2025

Numero Registro Dipartimento 427

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19904 DEL 18/12/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Autorizzazione rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati, ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 RD n. 1126/1926 e degli art. 66-77-78-79-80 e 95 del Regolamento Regionale 4/2024 relativo al progetto esecutivo recante ““Ripristino terrazzamenti mediante livellamento e trasformazione terreno da saldo a coltivato con impianto mandorleto e ciliegeto” per la coltivazione agronomica di un terreno sito in agro del comune di Calanna (RC) località “Badia” - Proponente Signor Frascati Paolo proprietario.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto,

- il DLGS n. **143** del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la Legge Regionale n.° **7** del 13 maggio 1996 recante **"Norme sull'Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale"**;
- il Decreto n. **354** del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante **"Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione"**, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante "Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico";
- la Legge Regionale n.° **6** del 23/04/2021 con la quale l'Unità Operativa Autonoma **"Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo"**, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. **253** del 09/06/2021 recante "Art.2 Legge Regionale n.°6 del 23Aprile2021. Adempimenti" con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l'**U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo"**, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell'art.4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- la Deliberazione n. **572** del 24/10/2024 **"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione modifiche del Regolamento Regionalen.12/2022e. ss.mm.ii."**;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **786** del 30/12/2024 recante **"Misure per garantire la funzionalità dell'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo- Incarico Dirigente Regionale ex art.10 del Regolamento Regionale 11/2021"** e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l'Ing. Domenico Maria PALLARIA all'U.O.A. **"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"**, per il relativo incarico di reggenza;
- il D.P.G.R. n. **2** del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente dell'UOA **"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"** all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- la nota Prot. REGCAL N. 602839 del 26/09/2024 con la quale viene nominato Responsabile del Procedimento per la Provincia di Reggio Calabria il Dott. Crupi Demetrio

Visto,

- il R.D.30/12/1923n.° **3267** ed il R.D.16/05/1926n.° **1126**;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. **45** **"Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale"**;
- il Regolamento della Regione Calabria N. **4/2024** **"Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale"**;
- la Legge Regionale n. **24** del 26 maggio 2023 art.7 **"Modifiche alla Legge Regionale n.45/2012"**;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° **34** **"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"**;
- la L.R.del 04/08/2022n. **30** **"Disposizioni in materia di Vincolo Idrogeologico"**, ess.mm.edii;
- la Legge Regionale n. **41** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto **"Legge di Stabilità Regionale 2025"**;
- la Legge Regionale n. **42** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto **"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027"**
- la D.G.R.n. **766** del 27 dicembre 2024, recante **"Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni2025-2027"** (artt.11,39,c.10,Dec.Lgs.vo n.118 2011);
- la D.G.R.n. **767**del 27 dicembre 2024 recante **"Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria"** per gli anni2025-2027(art.39, c.10,Dec.Lgs.vo23/06/2011,n.118);

Premesso,

Che, in esito al procedimento di cui all'istanza di parte rubricata al Protocollo Aoo REGCAL N. **660860 del 21/10/2024**, presentata dal Signor **Frascati Paolo** proprietario del terreno, diretta ad ottenere il «Mutamento di destinazione d'uso dei terreni, ex-coltivi non coperti da bosco, saldi e vincolati, in terreni soggetti a periodica lavorazione» mediante trasformazione di porzioni, incolte, di terreni in parte caratterizzati dalla presenza di una vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco ai sensi

dell'art. 5 "Aree escluse dalla definizione di bosco" comma 2, lett. A) del Dec. Lgs.vo n°34 del 03/04/2018 "**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**", previsto dal Progetto Esecutivo recante la "**Ripristino terrazzamenti mediante livellamento e trasformazione terreno da saldo a coltivato con impianto mandorleto e ciliegeto**", riportati in catasto del comune di Calanna (RC), località "Badia";

Considerato che

- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine di complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in agro del comune di Calanna (RC) località "Badia" al Foglio di Mappa n. 8 Particella n.44;

- Che nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni saldi non boscati del comune di Calanna (RC) località "Badia" riportato nel NCT al Foglio di Mappa n. 8 Particella n. 44 su una superficie totale di ha **2.41.36 interessati da intervento** per come delimitati nella cartografia catastale, e più in generale su corografia, «**Mappa catastale, Corografia**», che costituiscono parte integrante e sostanziale degli elaborati progettuali, inerente invero il "**Mutamento di destinazione d'uso dei terreni**" [ai sensi dell'art. 85, del **Regolamento n. 4/2024 di attuazione della LR 45/2012**] previsto dal progetto esecutivo per la «**Trasformazione della destinazione d'Uso dei terreni saldi non boscati**» di cui agli elaborati, sottoscritti dal tecnico Ing. Rosario Labocchetta iscritto all'Albo degli Ingegneri con il n.A3550; Dott. Agr. Francesca de Ciantro iscritta all'Albo dei periti Agrari Laureati Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cosenza al n. 506 e dal Geologo Dott. Michele Mandaglio iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n.903;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Calanna (RC), n. 405 del 18/11/2024 al reg. prot. n.0004067 del 11/11/2024, tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presenti sul portale SUAP, sono stati regolarmente pubblicati per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 18/11/2024 al 03/12/2024;

Visto il Certificato di destinazione Urbanistica Prot n. 22 del 5/12/2022 rilasciato dal Responsabile dell'Area tecnica del Comune Di Calanna (RC) Ing. Maria Letizia Panella, dove si certifica che la particella n. 44 del foglio di mappa n.8 ricade in zona a destinazione Urbanistica Agricola e la sussistenza del vincolo paesaggistico ed ambientale Rete Natura 2000

Visto la ricevuta di bonifico ordinario ente beneficiario Regione Calabria del versamento effettuato in data 14/10/2022 dalla Ditta per i diritti di segreteria e di istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale giusto accertamento 6214/2022 (provvisorio 16224/2022);

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8014 del 4/06/2025 riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza appropriata DPR 357/1997 e s.m.i. DGR n. 65/2022 (VINCA);

Dato atto

Che l'istante Sig. **Frascati Paolo**, ha prodotto Autocertificazione Antimafia (art. 89 D.Lgs. 159/2011) invero dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio (art. 46 D.P.R. 445/2000) in cui ha dichiarato "ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Rilevato Che

- per come disposto dall'art. 77, 80, 85 e 93 del Regolamento n. 4/2024 di attuazione della LR 45/2012, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi, non coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole della competente struttura, sono autorizzati dall'U.O.A. Politiche della Montagna Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ai sensi della Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021;

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 93 – **Lavorazione dei terreni in zone acclivi** – del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 80 – Dissodamento dei terreni nudi e saldi – Regolamento n. 4/2024 di attuazione della LR 45/2012, si definiscono saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che da almeno 5 anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 3, altresì che agli effetti del comma 7, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;

Dato Atto,

- Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale N. 765486 del 05 dicembre 2024;
- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott. Crupi Demetrio, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

DECRETA,

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

DI AUTORIZZARE, con prescrizioni di cui all'allegato 1, rubricate al Prot. nr. 774535 del 17/10/2025, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 77, 80, 85 e 93 del Regolamento n. 4/2024 di attuazione della LR 45/2012, art. 21 R.D. 1126/26, del Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 – Art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 26/05/2023 art. 7, le azioni appresso specificate previste dal Progetto esecutivo recante la « Ripristino terrazzamenti mediante livellamento e trasformazione terreno da saldo a coltivato con impianto mandorleto e ciliegeto» (art. 21 R.D. 1126/26 – art. 77 comma 2, del Regolamento e legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45) e di cui agli elaborati trascritti nella "Relazione tecnica agronomica descrittiva" e per come meglio delimitati e perimetrati nella cartografia e più in generale su ortofoto "Mappa catastale e inquadramento area d'intervento" debitamente sottoscritte dai tecnici Ing. Rosario Labocchetta iscritto all'Albo degli Ingegneri con il n.A3550; Dott. Agr. Francesca de Ciano iscritta all'Albo dei periti Agrari Laureati Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cosenza al n. 506 e dal Geologo Dott. Michele Mandaglio iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n.903, committente Signor Frascati Paolo;

- A. **Al mutamento di Destinazione d'uso** dei terreni ex-coltivi, in terreni soggetti a periodica lavorazione invero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti parzialmente da vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. A) del Dec. Lgs.von° 34 del 03/04/2018;
- B. **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva non costituente bosco, composta essenzialmente da rovi e cespugli, con presenza abbondante di erbacce infestanti molto invasive insistenti sui terreni saldi vincolati;
- C. **Alla successiva lavorazione agricola comprendente:**
 - movimenti di terra per ripristino di terrazzamenti esistenti mediante lavori di livellamento;
 - trasformazione di parti terreno da saldo non boscato a coltivato da destinare alla coltivazione di mandorli e di ciliegi;
 - realizzazione di una recinzione perimetrale a protezione degli impianti arborei dall'incursione degli animali selvatici e/o dai greggi dei pastori locali

il tutto intercluso nei limiti catastali e fisiografici del Mappa n. **8** Particella n. **44** su una superficie totale di ha **2.41.36** **interessati da intervento**, per come delimitata nella cartografia catastale, e più in generale su ortofoto, allegati al precitato elaborato «Corografia, Mappa catastale, Relazione tecnica agronomica descrittiva», di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per la pratica di agricoltura di tipo miglioramento agronomico;

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità dell'autorizzazione concessa;
2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.3267/1923;
3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Titolo VIII, Capo I articolo 100 del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", salvi altri profili;

Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art.24 del R.D.3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art.1 del medesimo testo di legge;

- Per le infrazioni all'art.100 del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt.24 e 26 del R.D.3267/23.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni di cui all'allegato 1 rubricate al Prot. nr. 774535 del 17/10/2025, nonché di quanto stabilito agli dall'artt. 77, 80, 85 e 93 del Regolamento n. 4/2024 di attuazione della LR 45/2012.

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n.11 e nel rispetto delle Regolamento UE2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del regolamento UE2016/679

di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calanna (RC) per 15 giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 85 del regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, "Gestione, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Forestale Regionale", Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23 aprile 2024 e pubblicato sul burc n. 89 del 30 aprile 2024.;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Ditta Frascati Paolo; - PEC: paolofrascati@legalmail.it
- Comune di Calanna; - PEC: protocollo.calanna@asmepec.it
- Ing. Rosario Labocchetta pec: rosario.labocchetta@geopec.it
- Gruppo CARABINIERI FORESTALE – Reggio Calabria;-PEC: frc42778@pec.carabinieri.it

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, *(nell'ipotesi di atti non soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, riportare la diversa informazione sui termini e l'autorità cui è possibile ricorrere per impugnare il provvedimento).*

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Demetrio Crupi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Pallaria
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 427 del 07/11/2025

OGGETTO Autorizzazione rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati, ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 RD n. 1126/1926 e degli art. 66-77-78-79-80 e 95 del Regolamento Regionale 4/2024 relativo al progetto esecutivo recante “Ripristino terrazzamenti mediante livellamento e trasformazione terreno da saldo a coltivato con impianto mandorleto e ciliegeto” per la coltivazione agronomica di un terreno sito in agro del comune di Calanna (RC) località “Badia”
- Proponente Signor Frascati Paolo proprietario.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 18/12/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



ALLEGATO 1

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori deve provvedere a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella cartografia catastale di progetto, allegata «Ortofoto, Mappa catastale, Documentazione fotografica» e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi.
- II. È fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 4, comma 1 del Dec. Lgs.vo n.° 34 del 03/04/2018 **«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»**, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti, che non costituiscono bosco, insediatisi su pascoli ed ex-coltivi al fine di recuperare l'originaria attività agricola.
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri con funzione di siepe.
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, alle proprietà vicinarie e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 aprile 1999 – GU 102 del 04/05/1999 S.O. n. 86).
- V. Per come disposto al comma 1 dell'art. 80 – Regolamento n. 4/2024 di attuazione della LR 45/2012, Dissodamento dei terreni nudi e saldi che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria, degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm, il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argine dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto.
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo di evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione.
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessano l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno.
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata



all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.